



Comune di Venaus
Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 31 del 23.07.2012

OGGETTO: RICOGNIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 28 DELLA LEGGE
244/2007.

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS
PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 31 del 23.07.2012

Oggetto: RICOGNIZIONE DEI PRESUPPOSTI PER IL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 28 DELLA LEGGE 244/2007.

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

L'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) stabilisce che :

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza .

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.

Questa disposizione stabilisce, comunque , che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interessi generale e l'assunzione di partecipazioni, in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D Lgs 30/03/2001, n 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;

L'art. 3, comma 28 della medesima legge n 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate dall'organo competente con deliberazioni motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Inoltre l'art. 14, comma 32, del DL 78/2010 stabilisce:

32. Fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

- a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;
- b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
- c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite.

DATO ATTO che risulta necessario indicare gli elementi utili a rappresentare la necessità del mantenimento delle partecipazioni a Società di capitali secondo quanto previsto dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge 244/2007, tenuto conto del successivo art. 14 comma 32 del DL 78/2010;

CONSIDERATO che le società cui partecipa il Comune di Venaus hanno finalità di pubblico interesse avendo ad oggetto servizi di interesse generale della collettività (affidatarie di servizi pubblici locali da parte delle competenti Autorità) e sono composte da una pluralità di Comuni soci pubblici per popolazioni superiori a 50.000 abitanti, e precisamente:

- ACSEL Spa e ARFORMA Spa, che si occupano del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Valle di Susa;
- SMAT Spa, che gestisce il servizio idrico integrato nella Provincia di Torino;

Inoltre il Comune di Venaus ha una partecipazione di € 500 nel capitale della GAL ESCARTON VALLI VALDESI SRL, su totali € 55.100, pari allo 0,9%, insieme a numerosi altri Comuni, Comunità Montane, enti pubblici e privati, e la società ha lo scopo della promozione dei territori e la gestione di bandi pubblici europei, nazionali e regionali di sviluppo. Si ritiene pertanto che sussistano al momento valide finalità istituzionali connesse a detta partecipazione;

RITENUTO quindi sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'art. 3 della legge 244/2007, per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di interesse generale, e necessarie per il proseguimento delle finalità istituzionali dell'ente o comunque strumentali ad esse, purché si trovino nella condizione di cui all'ultimo periodo del comma 32 del DL 78/2010;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000 dal Segretario comunale in merito alla regolarità tecnica;

VISTO il D. Lgs n267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 42, comma 2, lett. e), che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza e costituire società e/o di partecipare a società di capitali;

Udito il dibattito così sintetizzabile:

Con votazione palese che da il seguente esito:

DELIBERA

1. Di autorizzare ai sensi dell'art.3, comma 27 28 della legge del 24/12/2007, n 244 (legge finanziaria 2008) il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune nelle società indicate in premessa, che svolgono attività di interesse generale e di servizi necessarie per il proseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo o comunque strumentali ad esse;
2. Di trasmettere la presente alla Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Piemonte.